



ATTO N. DD 5444

DEL 26/10/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 706

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

#### DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE VIABILITA' 2

**OGGETTO:** S.P. n. 200 “di Condove” dal km 9+300 al km. 14+500 a tratti saltuari in territorio del Comune di Condove (TO).  
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura parziale e temporanea della sede stradale con delimitazione area di cantiere per lavori di bitumatura del piano viabile.

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino deve effettuare i lavori inerenti “*Esecuzione Bitumature A Tratti Saltuari Sulla S.P. 200 Di Condove Tra Le Progr. Km 9+400 E 14+400*”;
- con Lettera d’Ordine n. 1420/2021 del 12/10/2021 è stato dato incarico alla ditta esecutrice;
- la ditta aggiudicataria è la BERSISA GIUSEPPE S.A.S. di via Lombardore n. 276 - Leini (TO);

Visti il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell’area di cantiere mediante chiusura parziale e temporanea della sede stradale max 30 minuti per tratto, eccetto mezzi di soccorso e forze dell’ordine, onde consentire le lavorazioni di bitumatura del piano viabile a tratti saltuari dal km 9+300 al km 14+500 della s.p. n. 200 di Condove dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal giorno 28/10/2021 al giorno 05/11/2021 di tutti i giorni feriali lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 6 Geom. Benedetto SILVESTRI.

Visti:



Città metropolitana di Torino

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## DETERMINA

**di ordinare** la regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura parziale e temporanea della sede stradale max 30 minuti per tratto, eccetto mezzi di soccorso e forze dell'ordine, come segue:

**Comune di:** Condove (TO)

**Strada Provinciale:** n. 200 "di Condove"

**Tratto:** dal km 9+300 al km 14+500 a tratti saltuari.

**Cantiere tipo:** chiusura parziale e temporanea della sede stradale max 30 minuti per tratto, eccetto mezzi di soccorso e forze dell'ordine.

**Data intervento:** dal giorno 28/10/2021 al 05/11/2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00

di tutti i giorni feriali lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- La ditta esecutrice BERSISA GIUSEPPE S.A.S. di via Lombardore n. 276 - Leini (TO) con Responsabile dei lavori Sig. BERSISA Luca tel. 338/1449517;
- il Direttore dei Lavori e Responsabile Unità Operativa – Funzionario della Città Metropolitana di Torino Geom. Benedetto SILVESTRI cell. n. 349/4163147;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i



Città metropolitana di Torino

criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica", oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116- 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 26/10/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)  
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese